



REPUBBLICA ITALIANA

178/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massi LASALVIA	Presidente
Antonietta BUSSI	Consigliere relatore
Natale LONGO	Consigliere
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità, iscritto al n. **59691** del registro di segreteria, proposto da:

- **SAPONARO Vitantonio** (c.f.: SPNVNT30P26G187J), nato a Ostuni il 26.09.1930, in proprio e quale rappresentante legale della **TRCB Televisione Radio Centro Broadcasting s.r.l.** (P.Iva: 01723000749), con sede legale in Ostuni presso lo studio del consulente fiscale dott. Nicola Maffei, rappresentato e difeso dall'avv. Andriola Maristella (pec: andriola.maristella@coabrindisi.legalmail.it) e dall'avv. Giuseppe Rapanà (pec: giusepperapana@ordineavvocatiroma.org), domiciliato come da procura in atti;

contro

- Procura Generale presso la Corte dei Conti;
- Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia;

avverso

la sentenza n. 830/2021 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia, depositata il 22.09.2021.

Visto l'atto d'appello;

esaminati gli ulteriori atti e documenti del giudizio;

uditi, all'udienza pubblica del 10 maggio 2024, con l'assistenza del segretario dott.ssa Maria Vittoria Zotta, il relatore Consigliere Antonietta Bussi, e il v.p.g. Arturo Iadecola, per la Procura Generale. Non comparsi gli appellanti.

Svolgimento del processo

Nell'interesse di Vitantonio Saponaro, è stato promosso appello avverso la sentenza n. 830 del 22.09.2021 della Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, con la quale il convenuto, in proprio e quale amministratore e socio della TRCB Televisione Radio Centro Broadcasting s.r.l, è stato condannato per la somma di euro 788.709,36, di cui euro 96.743,59 in solido con la società, per il danno cagionato al Ministero dello Sviluppo Economico, a causa dell'illecita percezione di pubbliche contribuzioni.

L'Ufficio requirente aveva citato entrambi i soggetti per avere indebitamente ottenuto agevolazioni previste a favore delle emittenti televisive locali dalla l. 448 del 1998 e dal D.M. n. 292 del 2004, attraverso l'esibizione di documentazione il cui contenuto si era rivelato inattendibile.

In particolare, al Saponaro era stato addebitato di avere presentato al Comitato regionale per le comunicazioni per la Puglia (CO.RE.COM) le domande per la concessione dei fondi di cui alle citate disposizioni, per gli anni 2009, 2010 e 2011, attestando l'ammontare dei fatturati riferiti ai trienni

2006-2008, 2007-2009 e 2008-2010, recanti consistenti incongruenze con riferimento agli anni 2007 e 2009, rispetto ai dati contabili dei bilanci depositati alla Camera di Commercio.

Gli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza avevano portato alla luce tali divergenze, anche attraverso le dichiarazioni rese dal ragioniere depositario delle scritture della società T.R.C.B. Srl, il quale aveva escluso di essere a conoscenza degli importi indicati nei documenti allegati alle domande o di *“chi abbia potuto manomettere i dati ufficiali inseriti”*.

Con la pronuncia in rassegna, il giudice di primo grado, dopo avere riconosciuto la giurisdizione della Corte dei conti anche nei confronti dell'amministratore della società beneficiaria, ha disatteso l'eccezione di prescrizione sollevata dall'interessato, adducendo che fosse riscontrabile un occultamento doloso del danno.

Nel merito, ha ritenuto che fosse sopravvenuta carenza di interesse ad agire da parte della Procura regionale nei confronti della società, per una quota parte dell'agevolazione concessa, per essere stato emesso provvedimento di revoca nei suoi confronti da parte del MISE, dopo che era intervenuta sentenza di patteggiamento adottata nei confronti di Saponaro.

Sulla base dei predetti esiti penali, è stata invece accertata la responsabilità di quest'ultimo, in solido con l'azienda medesima, per la parte non oggetto di revoca, ritenendo provati sia la condotta, sia il dolo in capo al convenuto, le cui dedotte condizioni di salute, che gli avrebbero impedito di occuparsi della gestione, non sono state valutate come idonee a superare quanto ascripto.

Con il gravame indicato in epigrafe, l'appellante ha formulato diverse

ragioni di censura avverso la sentenza in esame, come di seguito sintetizzate.

Con il primo motivo di impugnazione è stata riproposta l'eccezione di prescrizione. È stata richiamata la consolidata giurisprudenza contabile, sottolineando che, ai fini dell'individuazione dell'esordio del relativo termine, è sufficiente che il danno sia oggettivamente conoscibile da parte del danneggiato, secondo i canoni di ordinaria diligenza. Nel concreto, il Corecom, deputato alla verifica della sussistenza e, quindi, della veridicità dei requisiti richiesti per l'ottenimento dei contributi, in sede di procedimento istruttorio, avrebbe potuto agevolmente riscontrare le divergenze nella esposizione dei dati contabili, come prescritto dalla legge (art. 43 del d.P.R. n. 445 del 2000). Da ciò deriverebbe che il decorso del termine prescrizionale coinciderebbe con la presentazione della domanda volta a ottenere gli ausili economici o al più con il momento in cui gli stessi sono stati erogati.

Il secondo punto di censura ha riguardato l'omesso riconoscimento dell'assenza di dolo in capo al Saponaro. La concreta materiale distanza del medesimo dalla gestione e amministrazione della società, già a decorrere dall'anno 2000, escluderebbe un diretto coinvolgimento nelle operazioni compiute nel corso degli anni e conseguentemente l'assenza in capo al medesimo di ogni determinazione intenzionale o gravemente colposa in ordine ai fatti di causa.

E' stato altresì sottoposto a critica l'aspetto della effettiva configurazione di un danno o, quantomeno, della sua entità, poiché i contributi pubblici di cui alla l. 448 del 1998, destinati alle emittenti televisive locali, sono attribuiti

nella misura di un quinto in parti uguali, mentre solo una ulteriore quota, pari a 4/5, nei cui limiti potrebbe al più ravvisarsi il pregiudizio erariale, è assegnata sulla base della graduatoria stilata secondo i valori dei fatturati dichiarati.

Un ulteriore motivo di doglianza è stato rivolto al riconoscimento di effetti alla sentenza penale di patteggiamento ai fini della prova della responsabilità erariale. Dopo avere richiamato giurisprudenza della Corte di cassazione, sul valore solo indiziario di detto provvedimento, è stato ribadito che l'appellante si sia determinato alla scelta del rito alternativo solo a causa delle sue precarie condizioni di salute, che gli avrebbero impedito di affrontare un dibattimento, per il dispendio di forze e di energie che lo stesso richiede.

Da ultimo, è stata contestata la decisione impugnata nella parte in cui la società TRCB s.r.l. è stata condannata al pagamento di euro 96.743,59, già ricompresi nell'importo di euro 788.709,36, posto a carico del Saponaro, chiamato in via solidale a risponderne, così duplicando per tale ammontare nei confronti della società il detto danno.

In conclusione, l'appellante ha chiesto di annullare e/o riformare e/o revocare la pronuncia gravata, rigettando per infondatezza la domanda proposta dalla Procura contabile, con ogni consequenziale statuizione di legge anche in relazione alle spese di giudizio.

Ha inoltre insistito per l'ammissione della prova per testi, individuati nell'atto, circa l'effettiva estraneità dalla gestione societaria del Saponaro dal 2000 ad oggi, sulla quale il giudice di prima istanza non si sarebbe espresso.

La Procura generale ha depositato le proprie conclusioni scritte, replicando alle diverse ragioni di gravame come sopra prospettate.

Quanto alla prescrizione, in linea con le argomentazioni di cui alla decisione, che ha affermato l'occultamento doloso del danno, è stato rimarcato come le dichiarazioni sostitutive rese dal rappresentante legale della società abbiano dato luogo a una situazione di apparente regolarità, ai fini della sussistenza di requisiti finanziari di accesso. Per altro, nel caso di specie, non ricorrevano le condizioni alle quali l'art. 7 del D.M. del 05 novembre 2014, recante il Regolamento per la concessione dei benefici alle emittenti televisive, subordina il controllo analitico dei dati comunicati.

Infondati sarebbero anche il secondo e il terzo motivo di appello, essendo irrilevante ai presenti fini la condizione di salute addotta dall'appellante; inoltre, con riguardo alla mancata realizzazione di un pregiudizio erariale, è stato sottolineato come la norma sanzioni l'ottenimento della pubblica provvista tramite dichiarazioni e attestazioni non veritiere, comminando la decadenza dagli stessi.

Infine, per quanto concerne la contestata rilevanza attribuita in prime cure alla sentenza di patteggiamento, è stata richiamata la giurisprudenza erariale, con la quale si è più volte precisato che il provvedimento ex art. 444 c.p.p., pur non costituendo accertamento invincibile di responsabilità, nondimeno pone a carico della parte convenuta l'obbligo di dimostrare l'inattendibilità dei fatti versati nel processo penale. È stato altresì precisato che la materia non risulterebbe incisa dalla recente riforma Cartabia, in quanto, secondo l'orientamento di questa Corte, non sarebbe, comunque, precluso al giudice di merito di procedere ad un autonomo vaglio degli

stessi fatti su cui si fonda l'imputazione per responsabilità erariale (Corte dei conti, Sez. I App., sent. n. 25/2023).

Infondato e/o inammissibile sarebbe, infine, l'ultimo motivo di appello con cui è stata lamentata una duplicazione della posta risarcitoria a carico del Saponaro in proprio e quale legale rappresentante della società TRCB Televisione Radio Centro Broadcasting S.r.l., essendo stata adottata dal giudice di primo grado una condanna in solido, con tutte le conseguenze di legge, anche nei rapporti interni tra i soggetti coobbligati.

Chiamato all'udienza del 10 novembre 2024, il giudizio è stato rinviato ai sensi dell'art. 196 c.g.c., per mancata comparizione degli appellanti.

La relativa ordinanza a verbale è stata trasmessa dalla segreteria di questa Sezione, in data 10 gennaio 2024, ai difensori a mezzo *pec*, agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati nell'atto di impugnazione.

Nell'odierna udienza del 10 maggio 2024, è stata rilevata la mancata comparizione delle stesse parti appellanti.

La Procura Generale, nel constatare tale ulteriore assenza, ha chiesto che il gravame sia dichiarato improcedibile.

La causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

In via pregiudiziale, il Collegio dà atto del verificarsi delle condizioni previste dall'art. 196 c.g.c., a mente del quale "Se l'appellante non compare all'udienza di discussione, il collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio".

È, infatti, acclarata la mancata comparizione degli appellanti all'udienza odierna e a quella precedente del 10 novembre 2023, nella quale è stata pronunciata a verbale ordinanza di rinvio della trattazione della causa, ai sensi dell'art. 196 c.g.c. Detto atto, contenente l'avvertenza che, ove i rappresentanti delle parti *non dovessero comparire per la seconda volta all'udienza fissata, dovrà dichiararsi l'improcedibilità dell'appello*, è stato ritualmente comunicato ai difensori, dalla segreteria di questa Sezione, come precisato in narrativa.

Pertanto, anche in accoglimento della richiesta formulata dalla Procura generale, l'appello va dichiarato improcedibile ai sensi del citato art. 196 c.g.c.

Trattandosi di una conclusione in rito, le spese sono compensate.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile l'appello promosso da **SAPONARO Vitantonio**, in proprio e quale rappresentante legale della **TRCB Televisione Radio Centro Broadcasting s.r.l.**, iscritto al n. **59691** del ruolo generale, ai sensi dell'art. 196 c.g.c. Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio del 10 maggio 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

f.to Antonietta Bussi

IL PRESIDENTE

f.to Massimo Lasalvia

Depositata in Segreteria il 26/07/2024

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi